



Repubblica Italiana

Finanziato

Comune di Budrio

dall'Unione europea

Città Metropolitana di Bologna

NextGenerationEU

Repertorio n. _____ del _____

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5,
COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”**

**ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO PER L'APPALTO RELATIVO
ALL'“INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
E RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTISTANTE AREA DI PARCO
GIOVANNI XXIII” – CUP J54E21000830001 - CIG DERIVATO
9873483FE9**

L'anno _____ (_____) il giorno ____ (_____) del mese di _____, avanti a
me _____, in qualità di Segretario generale del Comune di Budrio,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
si sono presentati e regolarmente costituiti

• l'Ing. _____, nata a _____ (_____) il _____, che dichiara di
intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del Comune di Budrio, con sede a Budrio (BO), Piazza Filopanti n.
11, P.I. 00510771207 – C.F. 004697200379, che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio (atti di nomina del Sindaco n.
20/2022 e 22/2022), denominato di seguito nel presente atto semplicemente

“Comune”, e

• il _____ nato a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto per conto dell’operatore economico LOMBARDO PASQUALE & FIGLI SRL con sede a Bologna, Via A. Murri n. 77/3 – P.I. 04333740373/C.F. 00579330804, e autorizzato a sottoscrivere il presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione come risulta da visura camerale conservata agli atti del Comune e denominato di seguito nel presente atto semplicemente

“Appaltatore”.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni, in conformità al disposto dell’art. 48 della Legge Notarile.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 13/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativa all’ “Intervento di ampliamento palazzetto dello sport e riqualificazione dell’antistante area di Parco Giovanni XXIII”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 17/03/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all’ “Intervento di ampliamento palazzetto dello sport e riqualificazione dell’antistante area di Parco Giovanni XXIII” per l’importo complessivo di € 880.000,00 IVA compresa (di cui € 633.524,57 per lavori soggetti a ribasso, € 23.339,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 223.135,79 per somme a disposizione);
- con determinazione a contrarre n. 169 del 17/03/2023 si è stabilito di procedere, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, all’affidamento dei lavori in

	<p>oggetto ai sensi dell'art. 63 commi 2 lett. c) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero</p>	
	<p>mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori</p>	
	<p>economici con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più</p>	
	<p>vantaggiosa determinata in base al minor prezzo e si è stabilito che il</p>	
	<p>contratto tra le parti sarà stipulato in forma di atto pubblico e che tutte le</p>	
	<p>spese conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico</p>	
	<p>dell'Appaltatore;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • con medesima determinazione n. 169/2023 si è stabilito, in relazione agli 	
	<p>obblighi assunzionali in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa</p>	
	<p>di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili</p>	
	<p>e di fissare al 10%, in ragione dello specifico settore di riferimento, le</p>	
	<p>assunzioni femminili;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • con determinazione n. 157 del 27/03/2023 della Responsabile del Settore gare 	
	<p>e Contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura è stata avviata la</p>	
	<p>procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi "Intervento di</p>	
	<p>ampliamento palazzetto dello sport e riqualificazione dell'antistante area di</p>	
	<p>Parco Giovanni XXIII" per un valore complessivo presunto di € 656.864,21</p>	
	<p>(di cui € 633.524,57 per lavori soggetti a ribasso ed € 23.339,64 per oneri per</p>	
	<p>l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso), con aggiudicazione</p>	
	<p>secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata</p>	
	<p>sulla base del miglior prezzo;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • in esecuzione di quanto sopra è stata esperita la procedura negoziata 	
	<p>telematica, mediante il sistema SATER, da parte del Settore Gare e Contratti</p>	
	<p>dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura e che, come risulta dai relativi</p>	
	<p>verbali di gara e successivi atti, è risultato aggiudicatario dei lavori in oggetto</p>	

	l'operatore economico LOMBARDO PASQUALE & FIGLI SRL con sede a	
	Bologna, Via A. Murri n. 77/3 – P.I. 04333740373/C.F. 00579330804, con	
	un ribasso offerto pari al 4,811%;	
	<ul style="list-style-type: none"> • con determinazione n. 296 del 25/05/2023 del Settore Gare e Contratti 	
	dell'Unione Terre di Pianura i lavori relativi all' "Intervento di ampliamento	
	palazzetto dello sport e riqualificazione dell'antistante area di Parco Giovanni	
	XXIII" sono stati aggiudicati all'operatore economico LOMBARDO	
	PASQUALE & FIGLI SRL con sede a Bologna, Via A. Murri n. 77/3 – P.I.	
	04333740373/C.F. 00579330804, per un importo contrattuale netto di €	
	626.385,34 (di cui € 603.045,70 per lavori ed € 23.339,64 per oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva 10% prevista per legge;	
	<ul style="list-style-type: none"> • con determinazione del Comune di Budrio n. 414 del 08/06/2023 si è preso 	
	atto dell'aggiudicazione in via definitiva dei lavori relativi all'"Intervento di	
	ampliamento palazzetto dello sport e riqualificazione dell'antistante area di	
	Parco Giovanni XXIII" e si è impegnata la relativa spesa;	
	<ul style="list-style-type: none"> • con medesima determinazione n. 414/2023 si è dato atto che il contratto tra le 	
	parti sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese	
	conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico	
	dell'Appaltatore;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Settore Gare e Contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha 	
	provveduto nei confronti dell'Appaltatore, alla verifica, con esito positivo,	
	del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara ed	
	essenziali ai fini della stipula del presente contratto (la documentazione	
	relativa alle verifiche e in particolare la relazione interna prot. n. 12054/2023	
	è conservata agli atti del Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di	

	Pianura);	
	<ul style="list-style-type: none"> l'Appaltatore ha consegnato la polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n. PC3MJVK9 rilasciata in data 06/06/2023 da Zurich Insurance plc - codice Agenzia BO001 per l'importo di € 25.055,41 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotta del 50% e di un ulteriore 20%, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché, in possesso di Certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 come da documentazione conservata agli atti con prot. n. 16181/2023); è stato acquisito il DURC on-line con scadenza al 12/10/2023 e, dalla disamina di questo, si evince la posizione di regolarità dell'Appaltatore rispetto agli oneri di natura contributiva e assicurativa; l'Appaltatore ha versato i diritti di segreteria pari ad € 2.378,13; il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio, che partecipa alla stipula dell'atto, dà atto che nei suoi confronti non sussistono le cause di incompatibilità previste dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013; l'Appaltatore sopra indicato dà atto dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con l'Ente committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 	
	TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO	
	fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma delle premesse e degli atti richiamati, che si dichiarano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 – Oggetto del contratto.	
	Il Comune affida all'Appaltatore, che a mezzo del Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione _____ accetta, l'appalto dei lavori relativi all' "Intervento di
	ampliamento palazzetto dello sport e riqualificazione dell'antistante area di Parco
	Giovanni XXIII". L'appalto è affidato ed accettato sotto la piena e risolutiva
	condizione relativa all'osservanza delle norme, condizioni e modalità risultanti dal
	presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta economica
	presentata in sede di gara che vengono allegati al presente contratto quali parti
	integranti e sostanziali, dando atto che le parti si ritengono impegnate al rispetto di
	tutte le clausole contenute.
	L'Appaltatore dichiara di accettare l'affidamento dei lavori di cui sopra senza
	riserva alcuna, alle condizioni previste nei seguenti documenti addizionali al
	presente contratto che, seppur non materialmente allegati, si intendono far parte
	integrante e sostanziale dello stesso: deliberazione di Giunta n. 23/2023,
	determinazioni nn. 169/2023 e 414/2023, elaborati grafici e descrittivi del
	progetto, cronoprogramma dei lavori, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano
	Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore e il cui contenuto dichiara di
	conoscere e accettare nella loro integralità con la sottoscrizione del presente atto.
	L'Appaltatore dichiara di accettare l'affidamento dei lavori di cui sopra senza
	riserva alcuna e si impegna a svolgerli con l'organizzazione di mezzi necessari e
	gestione a proprio rischio. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o
	abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute
	in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla
	sottoscrizione del presente contratto.
	Art. 2 – Importo contrattuale.
	Il valore del presente contratto è fissato in € 626.385,34 (di cui € 23.339,64 per
	l'attuazione dei piani della sicurezza) oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta.

	Il presente contratto è stipulato a corpo , pertanto l'importo indicato, resterà fisso e
	invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
	successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
	Art. 3 – Durata del contratto.
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 308
	(trecentootto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
	medesimi, salvo sospensioni certificate dalla Direzione Lavori e quant'altro
	previsto nel citato Capitolato.
	Art. 4 – Obblighi dell'Appaltatore.
	L'Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione dell'intervento previsto
	dal Capitolato Speciale d'Appalto, con personale e mezzi propri, senza gravare in
	alcun modo sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione.
	Si rinvia agli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte
	Amministrativa.
	Si rinvia altresì all'art. 53bis del Capitolato Speciale d'Appalto – parte
	Amministrativa per l'elencazione degli obblighi specifici dell'Appaltatore, con
	particolare riguardo al rispetto di quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021
	“Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e
	generazionali , nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei
	contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all'art. 1 – punto
	7” e all'art. 53ter del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Amministrativa per
	l'elencazione degli obblighi specifici dell'Appaltatore in materia di informazione e
	pubblicità.
	Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto, l'Appaltatore o i
	suoi subappaltatori debbano ricorrere all'assunzione di nuovo personale sono

	tenuti ad osservare quanto previsto, in tema di occupazione giovanile e	
	femminile, dal Decreto 7 dicembre 2021 con le seguenti quote stabilite dal	
	Comune nella citata determinazione n. 169/2023 nonché nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto – parte Amministrativa:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 30% da destinare all'occupazione giovanile; • 10% da destinare all'occupazione femminile. 	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal Direttore dei Lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. 19/4/2000 n. 145.	
	L'Appaltatore è altresì responsabile delle difformità, dei vizi, nonché rovina e difetti dell'opera di cui all'art. 1667 del Codice Civile.	
	L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa – una polizza di assicurazione, valida per tutta la durata dei lavori, a copertura di eventuali danni subiti dal Comune di Budrio, a causa del danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata non inferiore a € 626.385,34 (partita 1), € 250.000,00 (partita 2) ed € 50.000,00 (partita 3) rilasciata da Zurich Insurance plc, polizza n. PC3YZOFB con scadenza fissata al 15/04/2025.	
	La polizza di assicurazione n. PC3YZOFB sopra citata assicura inoltre il Comune di Budrio contro la R.C.T. (responsabilità civile per danni causati terzi nel corso dei lavori), per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.	

	Qualora a scadenza delle polizze sopra citate i lavori di cui al presente contratto
	non risultassero ultimati, l'Appaltatore si impegna sin da ora a prorogare tali
	garanzie per il tempo necessario.
	Nel caso di inadempienze contrattuali il Committente avrà diritto di valersi di
	propria volontà della cauzione definitiva e l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel
	termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante
	l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.
	A carico dell'Appaltatore viene posto altresì l'onere dell'esposizione, in
	corrispondenza del cantiere di un cartello indicante la natura dei lavori, il Comune
	di Budrio committente, la Ditta appaltatrice ed altri elementi ritenuti necessari
	dalla Direzione Lavori.
	L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
	e assistenza dei lavoratori.
	L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
	dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
	dall'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
	L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento Nazionale
	(DPR 62/2013) e aziendale, da ultimo approvato con delibera di Giunta Comunale
	n. 10 del 03/02/2023 (pubblicata sul sito del Comune di Budrio in:
	Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice
	disciplinare e Codice di condotta). A tale proposito le parti dichiarano che un
	eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta
	qualora compatibili, potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione,

	clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto, così come previsto e specificato nel Codice di Comportamento dell'Ente.
	Art. 5 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.
	Si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e l'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto – parte Amministrativa.
	I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuta, a seguito di richiesta scritta, revisione prezzi nei limiti previsti dall'art. 27 del Capitolato speciale d'Appalto – parte Amministrativa.
	Art. 6 – Penalità.
	L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del capitolato e del presente contratto. Per le penali trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 15 e 15 bis del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.
	In relazione alle Penali relative alle Pari Opportunità , si fa riferimento a quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all'art. 1 – punto 7”, nonché all'articolo 53bis del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.
	In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata del servizio, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio , per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 0,6 per cento dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze

	intermedie o alle ultimazioni parziali.	
	Tale premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico	
	dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.	
	Art. 7 – Risoluzione e recesso dal contratto.	
	Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli	
	articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 45, 45bis e 46 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.	
	Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.	
	I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.m.ii.	
	A tal fine si comunica che ai lavori in oggetto è stato attribuito il CIG	
	DERIVATO 9873483FE9 e il codice CUP J54E21000830001 che dovranno	
	essere indicati sulle fatture emesse per i lavori in oggetto.	
	Art. 9 – Certificato di Collaudo.	
	Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei	
	lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui	
	al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha	
	carattere provvisorio. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi	
	due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Budrio; il	
	silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni	
	equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice	
	Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché	
	riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Budrio prima che il Certificato di	

Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune di Budrio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 10 - Protezione dei dati

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, " Titolare del Trattamento " dei dati è l'Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente agli adempimenti inerenti il presente contratto, " Responsabile del Trattamento " è _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio. L'Amministrazione e l'Appaltatore si impegnano all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta.

Art. 11 – Cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12 – Subappalto.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione del Comune di Budrio committente, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. In base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, le prestazioni che possono costituire oggetto di subappalto sono: *“opere rientranti nella categoria prevalente OG 1 nel limite e nel rispetto della normativa vigente (quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale: 40%); totalità delle opere rientranti nelle categorie OS28, OS30 e OS3 ad imprese qualificate (quota*

in percentuale sull'importo contrattuale: 100%)”.

Art. 13 – Soluzione delle controversie.

Per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è competente il Foro di Bologna, restando espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.

Art. 14 - Misure anticorruzione

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli

	obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà
	risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e
	colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i
	danni derivanti dalla risoluzione.
	Art. 15 – Rinvio.
	Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale
	d'Appalto e agli altri documenti richiamati all'art. 1. Per quanto non espressamente
	disciplinato, si fa riferimento, in via gradata, al D. Lgs. n. 50/2016 e alle norme in
	materia di contratti pubblici vigenti al momento della stipula, nonché al Codice
	Civile e alle altre disposizioni normative vigenti.
	Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali.
	Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa,
	sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di
	rivalsa nei riguardi del Comune di Budrio. Il presente contratto sarà sottoposto a
	registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione prot. n.
	13378 del 05/02/2014 rilasciata da Agenzia Entrate Direzione Provinciale di
	Bologna Ufficio Territoriale di Bologna 2.
	Art. 17 – Clausola finale.
	Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale
	delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,
	che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro
	insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà
	essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di
	una delle clausole contrattuali non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei

